

## Articolo 10.

### (Servizi per la prima infanzia)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
  - a) nido di infanzia;
  - b) servizi integrativi;
  - c) servizi domiciliari;
  - d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.
5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.